


 COBAS <small>COBAS SCUOLA SARDEGNA</small>	COBAS SCUOLA SARDEGNA sede legale: via Donizetti, 52 - 09128 - Cagliari telefoni ☎: 070485378 - 3516757132 PEO: cobascuola.ca@gmail.com PEC: cobas-sardegna@legalmail.it	
www.cobasscuolasardegna.it		

Ai Dirigenti Scolastici della Sardegna
Ai Docenti, Educatori, Ata
Alle RSU d'Istituto
Istituti Scolastici della SARDEGNA

e, p. c.

Al Ministero dell'Istruzione - ROMA
Al Dirigente dell'USR Sardegna
Ai Dirigenti UU.SS.TT. CA-NU-OR-SS
Alla STAMPA

OGGETTO: illegittime interpretazioni ministeriali su obbligo vaccinale e orario di rientro in servizio (36 h.) personale Docente ed Educativo della scuola. Applicazione D.L. n. 24. Formale DIFFIDA Dirigenti Scolastici.

1

Lo scrivente Nicola GIUA, in nome e per conto dei COBAS SCUOLA SARDEGNA, in relazione all'oggetto espone quanto segue.

In data 24 marzo 2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge n. 24 (pubblicato nella stessa data sulla Gazzetta Ufficiale), con il quale vengono disposte *“Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”*.


Con il Decreto Legge in oggetto si prende atto della fine dello STATO di EMERGENZA, dal giorno 1° aprile 2022, disponendo misure di accompagnamento al rientro in una situazione ordinaria.

Per quanto concerne il personale Docente ed Educativo è stato previsto che i Dirigenti Scolastici verifichino immediatamente l’adempimento dell’obbligo vaccinale previsto dalla normativa vigente.

Il Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022 prevede, infatti, che nei casi in cui *non risulti l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto*, i Dirigenti Scolastici invitino *senza indugio, l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa ai sensi dell’articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1.*

COBAS Scuola Sardegna

COBAS SCUOLA CAGLIARI via Donizetti, 52 - 09128 - CAGLIARI telefoni: 070485378 - 3516757132 cobascuola.ca@gmail.com	COBAS SCUOLA CARBONIA prossima apertura sede telefono: 3518856642 cobascuola.ci@gmail.com	
COBAS SCUOLA NUORO via Deffenu, 35 - 08100 - NUORO telefono: 3516575076 cobascuola.nu@gmail.com	COBAS SCUOLA ORISTANO via D. Contini, 63 - 09170 - ORISTANO telefono: 3516484462 cobascuola.or@gmail.com	COBAS SCUOLA SASSARI via Marogna, 26 - 07100 - SASSARI telefono: 3516077814 cobascuola.ss@gmail.com

 COBAS <small>COBAS SCUOLA SARDEGNA</small>	<p align="center"> COBAS SCUOLA SARDEGNA sede legale: via Donizetti, 52 - 09128 - Cagliari telefoni ☎: 070485378 - 3516757132 PEO: cobascuola.ca@gmail.com PEC: cobas-sardegna@legalmail.it </p>	
<p align="center">www.cobasscuolasardegna.it</p>		

L'atto di accertamento del cosiddetto inadempimento all'obbligo vaccinale impone al dirigente scolastico di **utilizzare il personale Docente ed Educativo in attività di supporto alla istituzione scolastica** poiché **non possono svolgere attività didattiche a contatto con gli alunni**.

Il citato Decreto Legge consente al personale scolastico di accedere al proprio posto di lavoro con certificato di tampone con esito negativo, con ciò dimostrando che gode di ottima salute.

Inoltre, è stato previsto che *i dirigenti scolastici provvedono, dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, alla sostituzione del personale docente e educativo non vaccinato mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività didattica.*

Il Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022 appare una **nuova gravissima vessazione nei confronti dei Docenti e degli Educatori non vaccinati**, senza che esista alcuna evidenza scientifica che motivi di non prevedere il loro rientro in servizio nelle attività ordinarie, ed è palesemente una decisione esclusivamente punitiva nei confronti degli stessi docenti ed educatori per non avere "adempiuto" al cosiddetto obbligo vaccinale.

Abbiamo avuto notizia che in taluni Istituti Scolastici della Sardegna i Dirigenti Scolastici stiano inviando formali comunicazioni al personale Docente ed Educativo con le quali assegnano "d'ufficio", a tale personale, varie attività cosiddette di supporto all'istituzione scolastica e, per quanto concerne la determinazione dell'orario di lavoro, prevedono che **la prestazione lavorativa dovrà svolgersi su 36 ore settimanali**, al pari di quanto previsto per i lavoratori temporaneamente inidonei all'insegnamento (sulla base dell'art. 8 del CCNI del 25 giugno 2008), nonché per tutto il personale docente ed educativo che a vario titolo non svolge l'attività di insegnamento ma viene impiegato in altri compiti.


La scrivente Organizzazione Sindacale **COBAS SCUOLA SARDEGNA** ritiene la **previsione di un orario di lavoro di 36 ore settimanali ILLEGITTIMA** poiché chiaramente non prevista dalla normativa vigente e, ove disposta, in palese violazione di quanto previsto nel CCNL Scuola per l'orario di lavoro del personale Docente ed Educativo.

Taluni Dirigenti Scolastici stanno assumendo le suesposte illegittime determinazioni sulla base dell'applicazione di due note congiunte, prot. n. 620 del 28 marzo 2022 e prot. n. 659 del 31 marzo 2022, del *Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione* e del *Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali*, del Ministero dell'Istruzione firmate da due dirigenti, Jacopo Greco e Stefano Versari.

Nella nota del 28 marzo 2022 si prevede, tra l'altro, che *il personale docente ed educativo inadempiente all'obbligo vaccinale potrà essere impiegato nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione e che a detto personale si applicano, fino al 15 giugno 2022 o fino alla data di adempimento dell'obbligo vaccinale, le vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo all'insegnamento.*

COBAS Scuola Sardegna

<p>COBAS SCUOLA CAGLIARI via Donizetti, 52 - 09128 - CAGLIARI telefoni: 070485378 - 3516757132 cobascuola.ca@gmail.com</p>	<p>COBAS SCUOLA CARBONIA prossima apertura sede telefono: 3518856642 cobascuola.ci@gmail.com</p>	
<p>COBAS SCUOLA NUORO via Deffenu, 35 - 08100 - NUORO telefono: 3516575076 cobascuola.nu@gmail.com</p>	<p>COBAS SCUOLA ORISTANO via D. Contini, 63 - 09170 - ORISTANO telefono: 3516484462 cobascuola.or@gmail.com</p>	<p>COBAS SCUOLA SASSARI via Marogna, 26 - 07100 - SASSARI telefono: 3516077814 cobascuola.ss@gmail.com</p>

 COBAS <small>COBAS SCUOLA SARDEGNA</small>	<p align="center"> COBAS SCUOLA SARDEGNA sede legale: via Donizetti, 52 - 09128 - Cagliari telefoni ☎: 070485378 - 3516757132 PEO: cobascuola.ca@gmail.com PEC: cobas-sardegna@legalmail.it </p>	
<p align="center">www.cobasscuolasardegna.it</p>		

Nella stessa nota si ritiene, invece, che i dirigenti scolastici ed il personale ATA, pur se inadempienti all'obbligo vaccinale e comunque fermo restando tale obbligo, possano essere riammessi in servizio dalla data di entrata in vigore del citato Decreto Legge n. 24, e *possano essere normalmente adibiti allo svolgimento di tutte le ordinarie attività* poiché non svolgono attività didattiche a contatto con gli alunni.

Nella successiva nota del 31 marzo 2022 si forniscono ulteriori chiarimenti, e risposte a quesiti ricevuti, *in merito alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa del personale docente ed educativo inadempiente all'obbligo vaccinale che, in applicazione dell'art. 4-ter.2, comma 2, del decreto-legge 44/2021, introdotto dall'art. 8 del citato decreto-legge n. 24, non può svolgere le attività didattiche a contatto con gli alunni.*

In tale nota i due dirigenti del ministero dell'istruzione RITENGONO, anche sulla base dei pareri legali acquisiti, *che per l'individuazione delle attività a supporto dell'istituzione scolastica a cui adibire il menzionato personale docente ed educativo si dovrà fare riferimento all'art. 3 del CCNI del 25 giugno 2008, che individua tra le attività di supporto alle funzioni scolastiche il servizio di biblioteca e documentazione, l'organizzazione di laboratori, il supporto nell'utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche, le attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi e ogni altra attività deliberata nell'ambito del progetto d'istituto.*

Per quanto concerne la determinazione dell'orario di lavoro la nota del 31 marzo 2022, prot. n. 659, afferma che *la prestazione lavorativa dovrà svolgersi su 36 ore settimanali, al pari di quanto previsto per i lavoratori temporaneamente inidonei all'insegnamento (art. 8 del medesimo CCNI del 25 giugno 2008) nonché per tutto il personale docente ed educativo che a vario titolo non svolge l'attività di insegnamento ma viene impiegato in altri compiti (quali i docenti che svolgono le funzioni di cui all'articolo 26 della legge 448/1998, quelli destinati ai progetti nazionali di cui alla legge 107/2015, ecc.).*

3

Quindi secondo i due dirigenti del Ministero, dott. Jacopo Greco e dott. Stefano Versari, i Docenti e gli Educatori non vaccinati dovrebbero essere adibiti ad attività *“anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione”* e dovrebbero svolgere 36 ore di servizio come previsto per i docenti inidonei all'insegnamento per motivi di salute e per i docenti impiegati, a domanda, in altri compiti.


I Dirigenti Scolastici ed il personale ATA, invece, rientreranno in servizio per le normali attività poiché non svolgono *attività didattiche a contatto con gli alunni.*

Si segnala che i Dirigenti Scolastici ed il personale Ata non hanno MAI ordinariamente svolto *attività didattiche a contatto con gli alunni* e quanto previsto appare paradossale (in relazione a quanto disposto, invece, per Docenti ed Educatori), poiché quantomeno i collaboratori scolastici svolgono attività di accoglienza, vigilanza, custodia ed assistenza *a diretto e quotidiano contatto con gli alunni.*

Tutto ciò a riprova che quanto disposto con il Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022 sia assolutamente punitivo nei confronti del personale Docente ed Educativo che non si è vaccinato e che non sia giustificato da alcuna motivazione in relazione al “contenimento” del virus Covid 19.

COBAS Scuola Sardegna

<p>COBAS SCUOLA CAGLIARI via Donizetti, 52 - 09128 - CAGLIARI telefoni: 070485378 - 3516757132 cobascuola.ca@gmail.com</p>	<p>COBAS SCUOLA CARBONIA prossima apertura sede telefono: 3518856642 cobascuola.ci@gmail.com</p>	
<p>COBAS SCUOLA NUORO via Deffenu, 35 - 08100 - NUORO telefono: 3516575076 cobascuola.nu@gmail.com</p>	<p>COBAS SCUOLA ORISTANO via D. Contini, 63 - 09170 - ORISTANO telefono: 3516484462 cobascuola.or@gmail.com</p>	<p>COBAS SCUOLA SASSARI via Marogna, 26 - 07100 - SASSARI telefono: 3516077814 cobascuola.ss@gmail.com</p>

 COBAS <small>COBAS SCUOLA SARDEGNA</small>	COBAS SCUOLA SARDEGNA sede legale: via Donizetti, 52 - 09128 - Cagliari telefoni ☎: 070485378 - 3516757132 PEO: cobascuola.ca@gmail.com PEC: cobas-sardegna@legalmail.it	
www.cobasscuolasardegna.it		

Si ribadisce che quanto “ritenuto” nelle note del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 620 del 28 marzo 2022 e prot. n. 659 del 31 marzo 2022, appaia esclusivamente la personale opinione dei due dirigenti che l’hanno emessa poiché le note ministeriali, notoriamente, non sono contemplate tra le fonti del diritto, come definito espressamente dall’art. 1 delle disposizioni preliminari al codice civile, ed i dirigenti del Ministero dell’Istruzione non possono fornire analogiche interpretazioni al fine di applicare estensivamente fattispecie previste contrattualmente per altre particolari e specifiche situazioni.

Infatti, i Docenti e gli Educatori non vaccinati non sono stati dichiarati inidonei all’insegnamento dagli organi competenti e non hanno presentato alcuna richiesta di essere utilizzati in altri compiti. Le fattispecie specificatamente previste dal CCNI 25 giugno 2008 (per i docenti inidonei all’insegnamento), e le diverse norme relative all’utilizzazione, a domanda, in altri compiti non hanno alcuna rilevanza con la situazione di specie relativa ai Docenti ed Educatori non vaccinati che hanno diritto a rientrare in servizio sulla base dell’orario settimanale previsto contrattualmente.

Si ribadisce, quindi, che quanto “ritenuto” nelle citate note ministeriali, del 28 marzo 2022 e del 31 marzo 2022, non appare applicabile poiché viola i diritti contrattuali e le prerogative dei Docenti ed Educatori coinvolti.

Nell’eventualità in cui i Dirigenti Scolastici decidessero di dare applicazione a quanto “ritenuto” dai due dirigenti del Ministero dell’Istruzione, in relazione alla modifica dell’orario di lavoro a 36 ore, si avverte che tali disposizioni provocheranno un ulteriore grave contenzioso giurisdizionale con responsabilità diretta degli stessi Dirigenti Scolastici.

Infatti, quanto indicato in relazione all’orario di lavoro del personale Docente ed Educativo non vaccinato appare palesemente illegittimo e vessatorio ed i COBAS SCUOLA SARDEGNA annunciano fin d’ora che tuteleranno i diritti delle/dei colleghe/i (anche con ricorsi al Tribunale del Lavoro competente), ai quali venga richiesto di svolgere un orario di lavoro settimanale diverso (36 ore settimanali), da quello contrattualmente previsto.

Ciò premesso ed evidenziato, **si DIFFIDANO i Dirigenti Scolastici affinché RITIRINO immediatamente, in autotutela, le illegittime disposizioni con le quali hanno disposto l’effettuazione di 36 ore settimanali di servizio da parte del personale Docente ed Educativo non vaccinato.**

Cagliari, 5 aprile 2022

Saluti
per i COBAS Scuola Sardegna

Nicola Giua
Nicola Giua

COBAS Scuola Sardegna

COBAS SCUOLA CAGLIARI via Donizetti, 52 - 09128 - CAGLIARI telefoni: 070485378 - 3516757132 cobascuola.ca@gmail.com	COBAS SCUOLA CARBONIA prossima apertura sede telefono: 3518856642 cobascuola.ci@gmail.com	
COBAS SCUOLA NUORO via Deffenu, 35 - 08100 - NUORO telefono: 3516575076 cobascuola.nu@gmail.com	COBAS SCUOLA ORISTANO via D. Contini, 63 - 09170 - ORISTANO telefono: 3516484462 cobascuola.or@gmail.com	COBAS SCUOLA SASSARI via Marogna, 26 - 07100 - SASSARI telefono: 3516077814 cobascuola.ss@gmail.com